

ALLEGATO 2

Covid-19. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 664 del 18/04/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

CONSIDERAZIONI ILLUSTRATIVE

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020 è composta da 5 articoli, il cui contenuto è qui di seguito illustrato.

L'**articolo 1** è rubricato “*Disposizioni per facilitare l'attuazione delle cremazioni e delle pratiche funebri*”, intervenendo sulle relative procedure anche per quanto attiene al servizio dello stato civile.

Infatti, al **comma 1** si prevede che la formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile possa essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Si ritiene che tale riferimento normativo debba essere considerato come fatto al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., in relazione al suo art. 109, ricordando come quest'ultimo decreto, all'art. 72 preveda due modalità per le dichiarazioni di morte, rispettivamente quelle regolate dai commi 1 e 2 e quella del comma 3 (morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento).

Nel secondo caso, cioè quello del comma 3, prevede che la “dichiarazione di morte” sia sostituita dalla trasmissione di un avviso di morte (cioè, assumendo forma scritta).

Le dichiarazioni di morte vanno rese nel termine di 24 ore dal decesso (art. 72, comma 1), attribuendone l'onere ad uno dei congiunti o a persona convivente col defunto o da loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In tal caso, alla luce del D.M. 27 febbraio 2001, art. 16, continuano a trovare applicazione le disposizioni degli artt. 136 e 137 R.D. 9 luglio 1938, n. 1238, dove il primo prevede l'iscrizione delle dichiarazioni nella Parte I dei registri per gli atti di morte e il secondo la formazione degli atti di morte in Parte II serie B degli stessi registri (senza qui puntualizzare le diverse casistiche).

Ne consegue che per le situazioni di cui all'art. 72, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., la dichiarazione di morte, nella fase emergenziale, è, operativamente, sostituita (o, assorbita) dal certificato di accertamento della morte rilasciato dal medico necroscopo ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Appare importante sottolineare che gli atti di morte possano essere formati a seguito di trasmissione telematica da parte dell'autorità sanitaria.

Anche se non sia esplicitato si auspica che la trasmissione telematica, oltre che l'avviso (art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) o l'accertamento (art.74, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. e correlato art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) di decesso, sia estensibile anche alla denuncia della causa di morte (art. 103 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. ed art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), denuncia che assume la forma della scheda ISTAT mod. D.4 o D.4-bis.

A questo ultimo proposito va ricordato come l'ISTAT abbia formulato puntuali Indicazioni per la compilazione della scheda di morte in caso di Covid-19, conclamato o probabile, reperibili al seguente [link](#):

L'ipotizzata estensibilità della modalità di trasmissione telematica è motivata dal fatto che, qualora così non fosse, verrebbe profondamente inciso, e reso poco funzionale, l'intero impianto dell'art. 1 dell'Ordinanza in proposito, volto a ridurre ogni possibile modalità di contatti in funzione della prevenzione dal contagio.

Per quanto riguarda le autorizzazioni al trasporto, all'affidamento delle urne cinerarie, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, di cui al comma 2, è previsto che il loro rilascio avvenga sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

Per il comma 3, gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura (sia essa per inumazione che per tumulazione) o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

Ai sensi del comma 4, dal momento che per la cremazione è essenziale la manifestazione di volontà del defunto o di chi abbia titolo ad esprimerla (aspetto rilevante anche per l'affidamento delle urne cinerarie e per la eventuale dispersione delle ceneri), queste dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. formata con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

L'articolo 2 è rubricato "*Disposizioni in materia di attività cimiteriale*" affronta la necessità e l'urgenza di procedere alle sepolture, quale ne sia la pratica funeraria, prevedendo l'attribuzione ai Prefetti-Direttori U.T.G. della facoltà di disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell'ambito territoriale di competenza (in buona sostanza, all'interno della provincia), anche derogando agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

L'articolo 3 ha ad oggetto il trasferimento di risorse sulle contabilità speciali, l'articolo 4 consente ai Commissari delegati di predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, affrontate con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi; infine l'articolo 5 contiene la c.d. "clausola di salvaguardia" per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.